



Città di Saronno

Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N. 46 del 19/12/2023

SEDUTA Ordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote anno 2024

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di dicembre alle ore 20:45 previa osservanza delle formalità di legge, in SARONNO in presenza presso l'Auditorium "Aldo Moro" – viale del Santuario e in videoconferenza (ai sensi dell'art.73 comma 1 del D.L. n.18 in data 17.3.2020) attraverso la piattaforma <https://saronno.civcam.it>, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Avv. Pierluigi GILLI nella sua qualità di Presidente, così composto:

n.	Consiglieri	presenti	assenti	n.	Consiglieri	presenti	assenti
1	Augusto AIROLDI -Sindaco	Sì	==	14	Luca DAVIDE	Sì	==
2	Andrea PICOZZI	Sì	==	15	Cristiana DHO	Sì	==
3	Mattia CATTANEO	Sì	==	16	Lorenzo PUZZIFERRI	Sì	==
4	Roberta CASTIGLIONI	Sì	==	17	Alessandro FAGIOLI	Sì	==
5	Nourhan MOUSTAFA	Sì	==	18	Raffaele FAGIOLI	Sì	==
6	Francesca RUFINI	Sì	==	19	Claudio SALA	Sì	==
7	Francesco LICATA	Sì	==	20	Riccardo GUZZETTI	==	Sì
8	Mauro ROTONDI	Sì	==	21	Pierangela VANZULLI	Sì	==
9	Mauro LATTUADA	Sì	==	22	Agostino DE MARCO	Sì	==
10	Simone GALLI	Sì	==	23	Giampietro GUAGLIANONE	Sì	==
11	Lucy SASSO	Sì	==	24	Pierluigi GILLI	Sì	==
12	Giuseppe CALDERAZZO	==	Sì	25	Marta GILLI	Sì	==
13	Luca AMADIO	Sì	==				

Consiglieri assegnati n° 25

Presenti n° 23

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Vice Segretario **Dottoressa Denise Di Dio**

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori: Laura Succi, da remoto, Franco Casali, Ilaria Pagani, Gabriele Musarò e Francesca Maria Pozzoli

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote anno 2024

Il Consiglio Comunale

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Dato atto che, all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 6 del 02.02.2023 con la quale venivano approvate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 16.11.2023, successivamente rettificata con deliberazione di Giunta comunale n. 253 del 11.12.2023, con la quale viene proposta la conferma per l'anno 2024, delle aliquote dell'imposta municipale propria attualmente vigenti, come nel prospetto sotto riportato:

Aliquota (per mille)	Tipologia
6	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (categorie C2/C6/C7) - comma 748, art. 1, Legge n. 160/2019 Nota: con detrazione di € 200,00
esente	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze (categorie C2/C6/C7) Nota: con esenzione totale dall'anno 2014
4,5	Abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - comma 760, art. 1, Legge n. 160/2019 Nota: l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%
6	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Nota: con detrazione di € 200,00 - comma 749, art. 1, Legge n. 160/2019
10,5	Alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non assegnati
4,6	Unità immobiliari, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, oppure possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Nota: la base imponibile è ridotta del 50% - lett. c), comma 747, art. 1, Legge n. 160/2019
6	Terreni agricoli - comma 752, art. 1, Legge n. 160/2019
10,5	Aree edificabili
10,5	Immobili diversi dall'abitazione principale - comma 754, art. 1, Legge n. 160/2019
10,5	Immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - comma 753, art. 1, Legge n. 160/2019 Nota: la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato

10,5	Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che risulti non locata
€ 172,00	Valore minimo imponibile aree edificabili al mq
esenti	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 - comma 750, art. 1, Legge n. 160/2019
esenti	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati Nota: esenti dall'IMU dal 1° gennaio 2022 - comma 751, art. 1, Legge n. 160/2019

Rilevato che l'applicazione delle aliquote come sopra determinate consente di ottenere un gettito atto a garantire il pareggio economico - finanziario del Bilancio di Previsione 2024-2026;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale nel Comune di Saronno e, in particolare l'art. 3, comma 3, in merito alla determinazione del valore delle aree edificabili e ritenuto di approvare anche per l'anno 2024 in € 172,00 al metro quadrato l'importo minimo da assoggettare all'imposta, a fronte di quanto stabilito dall'art. 1, comma 777 L. 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.07.2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n.172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto *"l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160"*;

Considerato che tale decreto prevede, in particolare, che:

- i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre effetti;
- la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2024;

Evidenziato che, nelle more di tale evoluzione normativa, l'art. 6-ter D.L. 29 settembre 2023 n. 132, convertito in L. 27 novembre 2023 n. 170, ha previsto il rinvio al 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto e l'utilizzo dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

Considerato pertanto che – a fronte di tale proroga di ormai imminente approvazione – le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024 potranno essere approvate dal Comune con le

precedenti modalità, senza obbligo di avvalersi dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visti il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevoli, espressi dal Dirigente dell'Area Risorse.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare.

Visto lo Statuto Comunale.

Preso atto della discussione, come puntualmente riportata nell'allegata trascrizione del Verbale, che qui deve intendersi integralmente trascritta;

Dato atto che, su richiesta di sei Consiglieri Comunali, viene scelto di eseguire la votazione palese tramite alzata di mano,

Presenti complessivi 23 aventi diritto

Votanti: n. 23

Esito votazione:

13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano del Sindaco e dei Consiglieri:

Picozzi Andrea, Cattaneo Mattia, Castiglioni Roberta da remoto, di Saronno Civica;

Moustafa Nourhan e Rufini Francesca di Tu@Saronno;

Licata Francesco, Rotondi Mauro da remoto, Lattuada Mauro, Galli Simone, Sasso Lucy del Partito Democratico;

Marta Gilli da remoto, Consigliera Indipendente;

Gilli Pierluigi di Con Saronno Italia c'è;

10 voti contrari, espresso per alzata di mano dei Consiglieri:

Amadio Luca, Davide Luca da remoto, Dho Cristiana, da remoto, Puzziferri Lorenzo di Obiettivo Saronno;

Gianpietro Guaglianone da remoto del Partito Fratelli d'Italia;

Fagioli Alessandro, Fagioli Raffaele, Sala Claudio, Vanzulli Pierangela della Lega Lombarda Saronno;

De Marco Agostino di Forza Italia;

Guaglianone Gianpietro da remoto, di Fratelli d'Italia;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. **Di confermare** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) dell'anno 2023 anche per l'anno 2024, come da prospetto che segue:

Aliquota (per mille)	Tipologia
6	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (categorie C2/C6/C7) - comma 748, art. 1, Legge n. 160/2019 Nota: con detrazione di € 200,00
esente	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze (categorie C2/C6/C7) Nota: con esenzione totale dall'anno 2014
4,5	Abitazioni locatè a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - comma 760, art. 1, Legge n. 160/2019 Nota: l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%
6	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Nota: con detrazione di € 200,00 - comma 749, art. 1, Legge n. 160/2019
10,5	Alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non assegnati
4,6	Unità immobiliari, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, oppure possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Nota: la base imponibile è ridotta del 50% - lett. c), comma 747, art. 1, Legge n. 160/2019
6	Terreni agricoli - comma 752, art. 1, Legge n. 160/2019
10,5	Aree edificabili
10,5	Immobili diversi dall'abitazione principale - comma 754, art. 1, Legge n. 160/2019
10,5	Immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - comma 753, art. 1, Legge n. 160/2019 Nota: la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato

10,5	Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che risulti non locata
€ 172,00	Valore minimo imponibile aree edificabili al mq
esenti	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 - comma 750, art. 1, Legge n. 160/2019
esenti	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati Nota: esenti dall'IMU dal 1° gennaio 2022 - comma 751, art. 1, Legge n. 160/2019

3. **Di confermare** per l'anno 2024, il valore minimo delle aree edificabili da assoggettare all'imposta in € 172,00 al metro quadrato, a fronte di quanto stabilito dall'art. 1, comma 777 L. 160/2019 e in € 12,00 l'importo minimo al di sotto del quale non sussiste l'obbligo di versamento di cui all'art. 1, comma 168 della legge n. 296/2006;

4. **Di riservarsi**, qualora il Legislatore dovesse adottare specifiche disposizioni in merito al tributo oggetto della presente delibera, di provvedere alla modifica delle aliquote, così come dei relativi regolamenti, apportando le variazioni che risulteranno necessarie entro il termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

5. **Di comunicare** la presente deliberazione alla Saronno Servizi S.p.A. per gli adempimenti di competenza e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia;

6. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;

Successivamente

Presenti complessivi 23 aventi diritto

Votanti: n. 23

Esito votazione:

13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano del Sindaco e dei Consiglieri:

Picozzi Andrea, Cattaneo Mattia, Castiglioni Roberta da remoto, di Saronno Civica;

Moustafa Nourhan e Rufini Francesca di Tu@Saronno;

Licata Francesco, Rotondi Mauro da remoto, Lattuada Mauro, Galli Simone, Sasso Lucy del Partito Democratico;

Marta Gilli da remoto, Consigliera Indipendente;

Gilli Pierluigi di Con Saronno Italia c'è;

10 voti contrari, espresso per alzata di mano dei Consiglieri:

Amadio Luca, Davide Luca da remoto, Dho Cristiana, da remoto, Puzziferri Lorenzo di Obiettivo Saronno;

Gianpietro Guaglianone da remoto del Partito Fratelli d'Italia;

Fagioli Alessandro, Fagioli Raffaele, Sala Claudio, Vanzulli Pierangela della Lega Lombarda Saronno;

De Marco Agostino di Forza Italia;

Guaglianone Gianpietro da remoto, di Fratelli d'Italia;

Il Consiglio Comunale

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per garantire l'avvio dell'esercizio finanziario.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 46 del 19/12/2023

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote anno 2024

- ❑ **Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)**

Parere favorevole

Saronno, 13.12.2023

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Federica Vandì

-
- ❑ **Parere di regolarità contabile (comportando l'atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente (artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)**
 - ❑ **Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUELL D.lgs 267/2000)**

Saronno, 13.12.2023

Il Dirigente Area Risorse
D.ssa Federica Vandì

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. Pierluigi Gilli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Segretario
Denise Di Dio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 26/01/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì 26/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Pietri

il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005